

N. R.G.



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale riunito in persona dei giudici:

dott. Elisa TOSI	Presidente est.
dott. Maria Elena BALLARINI	Giudice
dott. Nicolò GRIMAUDDO	Giudice

in ordine al reclamo proposto da

in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____

, presso il cui studio in _____, è elettivamente domiciliata

come da procura alle liti allegata al reclamo

-reclamante-

CONTRO

con sede in _____

con sede in _____

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti autenticata in data 20.6.2018 ed allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. _____ presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in _____

-resistente-

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.4.2024,

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 624, comma II, e 669terdecies c.p.c. depositato in data 5.3.2024,

ha proposto reclamo avverso l'ordinanza resa dal G.E. in data 16.2.2024

nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. _____ promossa da _____

per conto di _____ nei propri confronti, domandandone la riforma e chiedendo,

conseguentemente, di sospendere l'espropriazione dichiarando l'insussistenza del diritto di

di procedere ad espropriazione forzata. Premesso di essere terza proprietaria

degli immobili siti in _____, gravati da ipoteca iscritta a garanzia

dei debiti contratti da _____ con contratto di mutuo ipotecario originariamente stipulato tra quest'ultima e _____, ha dedotto di avere proposto opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. rilevando la carenza di legittimazione sostanziale e processuale di _____ (quale submandataria di _____) alla riscossione dei crediti, in quanto società non iscritta nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 D. Lgs. n. 385/1993 (TUB).

Ha censurato l'ordinanza impugnata, con cui il giudice dell'esecuzione ha negato la cautela richiesta, osservando che: *i)* ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) e comma 6, della Legge n. 130/1999 "la riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" può essere svolta solo da banche o intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB o da altri soggetti che comunque vi si devono iscrivere. La necessaria sussistenza del requisito dell'iscrizione in capo al servicer ed al subservicer incaricato del servizio di riscossione e recupero del credito troverebbe conferma nella Circolare n. 288/2015 della Banca D'Italia e nei relativi chiarimenti (potendosi ammettere l'esternalizzazione a soggetti diversi esclusivamente delle attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti, ma non il servizio stesso di riscossione); *ii)* la delega o procura conferita ad un soggetto privo di tale iscrizione è nulla ex art. 1418 c.c.; *iii)* nel caso di specie, il *servicer* legittimato _____ ha delegato l'attività a sé riservata ex lege ad una società non qualificata _____, in violazione degli artt. 106 e 132 TUB, con conseguente nullità della procura e dei successivi atti di riscossione; *iv)* i gravi motivi previsti l'art. 624 c.p.c. ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione coincidono con la sussistenza del *fumus boni iuris*, mentre il *periculum in mora* deve ritenersi implicitamente derivante dal fatto che l'esecutato sia esposto al rischio di subire un'esecuzione ingiusta.

_____ si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento delle domande di controparte, deducendo che il *servicer* (_____). _____ è regolarmente iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB ed ha esercitato la facoltà di sub-delega dell'attività di recupero crediti espressamente conferita dalla mandante e consentita dallo stesso art. 2 comma 6 legge 130/1999, nella misura in cui il *servicer* resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso.

All'udienza avanti al giudice relatore, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

**** * * * * *

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

La Legge 30.4.1999 n. 130, volta a disciplinare «*le operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari*» (art. 1, comma 1), stabilisce

al sesto comma dell'art. 2 che le attività di riscossione dei crediti ceduti in blocco alle c.d. società – veicolo (S.P.V.) ed i servizi di cassa e di pagamento indicati, cumulativamente, alla lettera c) del terzo comma, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari che risultino iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; è prevista la possibilità di affidamento di tali servizi anche ad «altri soggetti», previa richiesta «di iscrizione nel predetto albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti».

Poiché la provvista ricavata dall'attività di recupero è destinata a ripagare gli investitori dei titoli emessi dalla società-veicolo a seguito dell'operazione di cartolarizzazione, la *ratio* della sottoposizione dei soggetti incaricati delle attività di gestione e riscossione dei crediti al sistema di vigilanza e controllo tenuto dalla Banca d'Italia viene individuata nell'esigenza di tutela dei risparmiatori. La tutela dei privati investitori, sottoscrittori dei titoli e portatori di un "interesse pubblico" da preservare, giustifica cioè la riserva dell'attività esclusivamente in favore di soggetti "autorizzati" alla concessione di finanziamenti presso il pubblico di risparmiatori-investitori o comunque in possesso dei requisiti di iscrizione.

Nonostante tali disposizioni presentino indubbi profili di rilevanza pubblicistica, la Corte di Cassazione ha tuttavia escluso che si tratti di "*norme imperative inderogabili poste a presidio di interessi pubblicistici, la cui violazione determinerebbe la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.)*" e degli atti di riscossione compiuti in loro esecuzione (Cass. ordinanza n. 7243/2024). E' stato infatti condivisibilmente osservato che "*in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)*".

Tale pronuncia si pone in linea con le considerazioni già svolte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, chiamate a pronunciarsi sulla diversa questione delle conseguenze derivanti dal cd. sovrafinanziamento del contratto di mutuo fondiario, hanno osservato come il legislatore sia intervenuto più volte con disposizioni che hanno previsto espressamente ipotesi di nullità negoziale per violazione di specifiche norme di settore nel testo unico bancario (proprio per la difficoltà di considerare imperative le singole norme prescrittive o per evitare incertezze interpretative) e che il silenzio del legislatore – ravvisabile anche nel caso di specie - "*lungi*

dall'essere irrilevante o neutro, molto spesso è decisivo nel senso di escludere la nullità" (Cass. SU n. 33719/2022).

Pertanto, a prescindere dalla questione se anche lo *special servicer*, quale sub-mandatario della SPV, debba necessariamente essere iscritto all'albo *ex art 106 T.U.B* (questione che è stata prevalentemente risolta in senso negativo dalla giurisprudenza di merito, che ha evidenziato la sostanziale differenza tra tale figura e quella del *master servicer*, giungendo alla conclusione per cui le sub-deleghe non avrebbero carattere di per sé elusivo dell'art. 2, comma VI, L. 130/1999 nella misura in cui il *master servicer* resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso, con correlato obbligo di controllo e vigilanza sugli *special servicers*; Trib. Catanzaro, 14.2.2024; Trib. Torino, 10.1.2024, Trib. Siracusa, 15.2.2024), non è configurabile alcuna nullità dei rapporti negoziali e delle correlate attività di recupero coattivo del credito, rimanendo la questione dell'eventuale violazione di legge rilevante solo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea all'oggetto del giudizio.

La carenza del *fumus* circa la probabile fondatezza nel merito dell'opposizione assorbe l'ulteriore profilo di reclamo concernente il *periculum in mora* ritenuto insussistente dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza reclamata.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, ai sensi del D.M. 10.3.2014 n. 55, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività svolta in € per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In considerazione dell'esito del reclamo occorre dare atto della sussistenza del presupposto dell'obbligo, a carico della parte reclamante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

visto l'art.669terdecies c.p.c., disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione,

rigetta il reclamo proposto da _____ avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 16.2.2024 nella procedura RGE n. 4

condanna la reclamante a rifondere alla resistente _____ le spese di lite, liquidate in complessivi € _____, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta come per legge;

dà atto della sussistenza del presupposto dell'obbligo, a carico di _____ di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo;

Si comunichi.

Busto Arsizio, 10.4.2024

Il Presidente est.
(Dott.ssa Elisa Tosi)